

Massima numero 285 del 25 ottobre 2017

"Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Senesi Spa – Affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale (ARO) di Termini Imerese – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: euro 26.215.823,50 – S.A.: Comune di Termini Imerese-UREGA di Palermo"

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 83 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Requisiti di capacità tecnica — Contratto di punta — Dichiarazione di possesso del requisito — Obbligo dichiarativo da parte di tutte le imprese facenti parte del RTI — Illegittimità

E' illegittima l'esclusione dell'ATI Senesi Spa-Eco Burgus Scarl laddove l'impresa capogruppo Senesi Spa abbia dichiarato il possesso per intero del requisito di capacità tecnica relativo al contratto di punta di cui al punto 111.2.3 lett. a) del Bando di gara. Il c.d. "contratto di punta" costituisce un requisito oggettivo e pertanto la sua intrinseca natura non osta, di per sé, a che dello stesso possano giovare anche altre imprese associate o associate. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero, essendo sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.